

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 FEB. 2001

=====

ADDI' 6 FEB. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMIONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - VERZASCHI.

DELIBERAZIONE N° 199

OGGETTO: Esecuzione sentenza TAR LAZIO sez. 1<sup>a</sup> ter n. 13271/2000  
su ricorso proposto dal dipendente LOPES Franco.



OGGETTO: esecuzione sentenza Tar Lazio sez. 1<sup>a</sup> ter. n. 13271/2000 su ricorso proposto dal dipendente LOPES Franco.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio e Informatica;


VISTO il ricorso proposto al Tar Lazio dal dipendente Lopes Franco, ex 8<sup>a</sup> qualifica, dimissionario dall'1.7.1998 con il quale il medesimo ha richiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi in ordine all'atto di significazione e diffida notificato alla Regione Lazio il 02.05.1995 con il quale il medesimo Lopes chiedeva il pagamento da parte dell'Amministrazione della somma di £. 38.850.000 corrispondente alla maggiore retribuzione per aver svolto nel periodo dal 23.12.1989 al 6.2.1993 mansioni e funzioni della ex 1<sup>a</sup> qualifica dirigenziale.

VISTO l'art. 43 della L.R. n. 24/1988 che dispone che: "In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative, o di assenza del relativo titolare per incarico elettivo politico, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate a dipendente della qualifica immediatamente inferiore, che deve essere prescelto di norma nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa".

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel citato art. 43, comma 1<sup>o</sup> della L.R. n. 24/1988 non sono applicabili al caso di specie in quanto riferite unicamente al personale di qualifica dirigenziale. All'epoca dei fatti dedotti nella controversia la dirigenza regionale era articolata in due qualifiche: la 1<sup>a</sup> qualifica dirigenziale, alla quale veniva affidato l'incarico di responsabilità di ufficio, e la 2<sup>a</sup> dirigenziale alla quale veniva affidato l'incarico di responsabilità di settore. L'art.43, comma 1<sup>o</sup> riguarda i casi di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative (dirigente di settore 2<sup>a</sup> qualifica dirigenziale) e prevede, nel caso di vacanza, l'affidamento ad un dipendente della qualifica immediatamente inferiore (dirigente di ufficio 1<sup>a</sup> qualifica dirigenziale). Il comma quarto del medesimo articolo dispone che in caso di assenza di un dirigente di ufficio, le relative funzioni sono affidate "ad interim" ad altro dirigente di pari qualifica, senza maggiorazione di trattamento economico. Nelle more degli affidamenti ad interim degli uffici a dirigenti di prima qualifica dirigenziale, le mansioni venivano svolte dal dirigente sovraordinato (dirigente di Settore).

CONSIDERATO altresì, che l'ufficio 3<sup>o</sup> del settore 49<sup>o</sup> del quale il Lopes rivendica la titolarità, è stato diretto dal 21.10.1989 al 14.06.1992 dal dott. Mario Venanzi il quale per l'espletamento di tale incarico ha percepito anche l'indennità di funzione prevista per il personale con qualifica dirigenziale.

VISTO l'orientamento contrario della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato- Adunanza plenaria- decisione 7 giugno-18 novembre 1999 n.22) in tema di mansioni superiori svolte da pubblici dipendenti che ritiene: "l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita in contrasto con il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione in quanto nell'ambito del pubblico impiego è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita, considerato anche l'assetto rigido della Pubblica Amministrazione sotto il



profilo organizzatorio collegato ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica".

PRESO ATTO che il nuovo orientamento giurisprudenziale espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con decisione 29 novembre 1999-28 gennaio 2000 n. 10, ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 387/1998, il diritto del pubblico dipendente al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore, ove ne abbia svolto le funzioni soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dlgs 387/1998 (pubblicato sulla G.U. 7 novembre 1998 n. 261).

RITENUTO di non poter applicare al caso di specie le disposizioni sopra citate in tema di mansioni superiori.

PRESO ATTO di quanto disposto dal Tar Lazio sez. I ter, con sentenza n. 13271 del 2000 che ha accolto il ricorso limitatamente all'annullamento del silenzio-rifiuto con conseguente declaratoria dell'obbligo della Regione Lazio di rispondere, con provvedimento espresso, alla istanza e diffida mosse dall'interessato, nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.

CONSIDERATO che la comunicazione amministrativa all'Avvocatura regionale è avvenuta il 12.01.2001

RITENUTO di dover dare esecuzione nei termini previsti a quanto disposto dalla sentenza n. 13271/2000 citata..

VISTA la Legge 127/97;

All'unanimità

### DELIBERA

di dare esecuzione alla sentenza TAR Lazio, sez. I<sup>^</sup> ter n. 13271/2000 del 30.12.2000;

di non poter accogliere la richiesta avanzata dal Sig. Lopes Franco non essendovi i presupposti normativi per l'attribuzione di un'indennità prevista per incarichi dirigenziali al predetto dipendente. Ciò in quanto le disposizioni contenute nell'art. 43, comma 1° della L.R. n. 24/1988 non sono applicabili al caso di specie essendo riferite unicamente al personale di qualifica dirigenziale.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della citata Legge 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

7 FEB. 2001

